

PROPOSTA DI LEGGE

recante

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)”.

d’iniziativa del consigliere Giuseppe Neri

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta a modificare alcuni articoli della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) al fine di renderla maggiormente rispondente alle esigenze degli operatori del settore.

L’intervento di novellazione propone, in particolare, il ripristino delle definizioni e la previsione di un articolo ad hoc dedicato alla disciplina del Centro servizi, del Consorzio e della Società consortile operanti nel settore funebre, recependo le istanze del territorio.

La proposta si compone di 12 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 prevede l’introduzione dell’articolo 1-bis nella l.r. 48/2019, ripristinando alcune definizioni in materia;
- l’art. 2 apporta modifiche all’articolo 3 della l.r. 48/2019;
- l’art. 3 modifica l’articolo 4 della l.r. 48/2019;
- l’art. 4 modifica l’articolo 6 della l.r. 48/2019, sostituendo, in particolare, il comma 7;
- l’art. 5 modifica l’articolo 7 della l.r. 48/2019, abrogando i commi 2, 4 e 5;
- l’art. 6 sostituisce l’articolo 8 della l.r. 48/2019 e introduce un articolo ad hoc, art. 8-bis, dedicato alla disciplina del Centro servizi, del Consorzio e della Società consortile operanti nel settore funebre;
- l’art. 7 reca modifiche all’articolo 9 della l.r. 48/2019;
- l’art. 8 apporta modifiche all’articolo 10 della l.r. 48/2019, in particolare abrogandone i commi 2, 3, e 4;
- l’art. 9 sostituisce l’articolo 13 della l.r. 48/2019 e vi aggiunge l’articolo 13-bis;
- l’art. 10 modifica l’art 17 dell l.r. 48/2019;
- l’art. 11 prevede modifiche all’allegato alla l.r. 48/2019, sostituendo, in particolare il Certificato a.3 “Accertamento necroscopico” e aggiungendovi l’allegato a.4 “requisiti strutturali case funerarie”;
- l’art. 12 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l’art. 13, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria).”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Apporta modifiche di carattere ordinamentale, in quanto si limita ad aggiungere l'art. 1-bis che ripristina alcune definizioni in materia.			0
Art. 2	Apporta modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 3 della l.r. 48/2019.			0
Art. 3	Modifica l'articolo 4 della l.r. 48/2019. Carattere ordinamentale.			0
Art. 4	Modifica l'articolo 6 della l.r. 48/2019, sostituendo, in particolare, il comma 7.			0
Art. 5	Modifica l'articolo 7 della l.r. 48/2019, abrogando i commi 2, 4 e 5. Carattere ordinamentale.			0
Art. 6	Sostituisce l'articolo 8 della l.r. 48/2019 e introduce un articolo ad hoc, art. 8-bis, dedicato alla disciplina del Centro servizi, del Consorzio e della Società consortile			0

	operanti nel settore funebre, senza prevedere oneri.			
Art. 7	Reca modifiche all'articolo 9 della l.r. 48/2019.			0
Art. 8	Apporta modifiche all'articolo 10 della l.r. 48/2019, in particolare abrogandone i commi 2, 3, 4 e 5.			0
Art. 9	Sostituisce l'art. 13 della l.r. 48/2019 e introduce l'art. 13-bis.			0
Art. 10	Modifica l'art. 17 della l.r.48/2019			
Art. 11	Prevede modifiche all'allegato alla l.r. 48/2019, sostituendo, in particolare il Certificato a.3 "Accertamento necroscopico" e aggiungendovi l'allegato a.4 requisiti strutturali delle case funerarie.			0
Art.12	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.13	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla			0

	pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			
--	---	--	--	--

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria).”

Art.1

(Introduzione dell’articolo 1-bis nella l.r. n.48/2019)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria).è inserito il seguente:

“Art. 1-bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso indipendentemente dall’avvenuto accertamento di morte;
- b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell’accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;
- c) per «resto mortale» o “indecomposto” si definisce il risultato della incompleta mineralizzazione di un cadavere inumato o tumulato dopo il periodo di custodia cimiteriale disposto dalle norme;
- d) per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;
- e) per «servizi funebri» si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d’arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti

stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:

- 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
- 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;
- 3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
- 4) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
- 5) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;
- 6) eventuale gestione di case funerarie;

f) per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:

1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici):

1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto sia la sepoltura nel cimitero. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2) su disposizione dell'Autorità giudiziaria, o per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;

2) dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASP di riferimento;

g) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri sigillati o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'attività funebre, rispondente ai requisiti igienico sanitari previsti per le camere mortuarie dal DPR 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto d'indirizzo e di coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche) e alle disposizioni della presente legge ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;

2) per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o,

eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;

- h) per «trasporto funebre» si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/2019)

1. All'articolo 3 della l.r. 48/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;
 - b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “e) elaborazione del piano regionale degli insediamenti dei crematori definendone criteri, limiti e obblighi.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 48/2019)

1. All'articolo 4 della l.r. 48/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'alinea del comma 1 sono sopprese le seguenti parole: “e di crematori”;
 - b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “e) tiene gli elenchi delle attività funebri autorizzate e degli addetti dotati dei requisiti formativi di legge, li trasmette alla Regione e ne determina criteri e modalità di consultazione;”

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 48/2019)

1. L'articolo 6 della l.r. 48/2019 è così modificato:
 - a) il comma 4 è abrogato;
 - b) al comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “e) il servizio dipendente presso qualsiasi attività sanitaria pubblica o convenzionata, ospedali cliniche, centri analisi, strutture sanitarie, case protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA) e postazioni di emergenza sanitaria, in qualsiasi forma contrattuale in essere”.
 - c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. Il direttore tecnico dell'attività funebre è obbligato a trasmettere in autocertificazione la situazione strutturale e gestionale della propria attività al Comune di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno **e il Comune di competenza dovrà provvedere al rilascio della nuova certificazione annuale entro 60 giorni dalla presentazione.**”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 48/2019)

1. L'articolo 7 della l.r. 48/2019 è così modificato:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le imprese non possono esercitare attività private in mercati paralleli quali quelli relativi all'ambito cimiteriale. Alle imprese funebri è vietato l'esercizio, anche tramite proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio para sanitario, socio assistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare attività funebre, anche in qualità

di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile; è altresì vietato riprodurre nominativi e numeri di telefono riconducibili ad attività funebri presenti nel territorio, su mezzi sanitari o in capo ad associazioni di volontariato.”;

- b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: “ed è obbligata a renderli ben visibili all’utenza”.

Art. 6

(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 48/2019)

1. L’articolo 8 della l.r. 48/2019 è sostituito dai seguenti:

“Art. 8”

(Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Lo svolgimento dell’attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria, e il suo esercizio è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti:
 - a) una sede idonea e adeguata alla trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa Partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre, è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
 - b) un’autofunebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o tramite leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri e un’autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente verificati dalle ASP e adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell’abitacolo può essere effettuato all’esterno dell’impresa presso autolavaggi autorizzati;
 - c) un responsabile, o direttore tecnico, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, assunto secondo la normativa statale vigente in materia, che può coincidere con il titolare, legale rappresentante della stessa o socio lavoratore.
 - d) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all’articolo 8-bis, di specifici contratti continuativi e di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento di tutte le fasi dell’attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la Camera di Commercio. Tali contratti devono essere comunicati al Comune dove opera l’impresa, nonché all’utente finale.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d) si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso Consorzi o società consortili, i quali dovranno garantire in via continuativa ai propri associati la disponibilità di mezzi e personale per lo svolgimento di tutte le fasi del servizio, in maniera autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8-bis.
4. Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo.
5. Le figure professionali del personale dell’impresa funebre sono le seguenti:
 - a) direttore tecnico/addetto alla trattazione degli affari;
 - b) necroforo/addetto al trasporto, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l’organizzazione della cerimonia.
6. Per l’apertura di sedi secondarie è necessaria la presentazione di specifica SCIA al Comune competente con l’indicazione dell’addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, in possesso dei requisiti formativi di legge e con regolare rapporto di lavoro.

Le sedi secondarie, al pari della sede principale, espongono l'orario di apertura al pubblico e il tariffario delle prestazioni.

7. Le imprese funebri che hanno sede in altre regioni d'Italia o all'estero, e che intendono operare in maniera continuativa sul territorio regionale calabrese, con una propria sede, devono possedere i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 9, presentando specifica SCIA nel Comune ove le stesse hanno la sede amministrativa, nella quale dichiarare i requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 8-bis e 9.
8. Le imprese funebri che hanno sede nelle altre regioni d'Italia ma che svolgono attività di trasporti cadavere verso i comuni della Calabria, con eventuale cerimonia e trasporto al cimitero, operano con proprio personale o, tramite formale mandato, in maniera trasparente e col consenso della famiglia, possono affidare ad attività funebre locale, regolarmente autorizzata, l'esecuzione del servizio.
9. Le imprese funebri già esistenti si adeguano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2023, ripresentando la SCIA, integrando il possesso dei requisiti presenti nel presente articolo e all'articolo 9. I Comuni, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività delle imprese funebri, entro i successivi sessanta giorni rilasciano la certificazione di validità annuale.

Art. 8-bis

(Centro servizi, Consorzio e Società consortile)

1. Il Centro servizi è un'impresa che svolge attività funebre ai sensi dell'articolo 8.
2. Il Centro servizi, i Consorzi e le Società consortili operanti nel settore funebre debbono essere titolari di autorizzazione all'attività funebre ai sensi dell'articolo 8 e devono possedere direttamente in via continuativa, funzionale e autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, i seguenti requisiti tecnico-organizzativi minimi da dichiarare in SCIA:
 - a) entro i primi 15 contratti per il Centro servizi, ovvero entro i primi 15 soci e consorziati per i Consorzi e le società Consortili:
 - 1) una sede idonea alle attività da svolgere;
 - 2) un amministratore/direttore tecnico con funzione di responsabile amministrativo e gestionale;
 - 3) tre autofunebri;
 - 4) tre furgoni trasporto funebre;
 - 5) Certificazione UNI EN 15017;
 - 6) autorimessa, regolarmente autorizzata dal sindaco, idonea e funzionale, ad evitare la sosta dei carri funebri sulla pubblica via. da allegare in Scia la planimetria con il numero dei posti e le targhe dei mezzi rimessi, insieme al contratto con un lavaggio autorizzato se non presente nella rimessa stessa, il quale deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, gli stessi mezzi dopo ogni servizio effettuato dovranno essere rimessi nella sede della rimessa autorizzata e non possono essere depositati presso pubbliche strade o rimesse non autorizzate e facenti capo ad altri soggetti;
 - 7) otto operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri o di soci/ consorziati presenti nelle aggregazioni in essere quali Consorzi e Società consortili;
 - b) oltre il quindicesimo contratto, socio o consorziato si dovrà incrementare la dotazione organizzativa e strutturale nel seguente modo:
 - 1) incremento di una unità di personale per ogni due contratti, socio o consorziato acquisiti oltre il quindicesimo;
 - 2) a fronte di ogni quattro contratti stipulati con imprese funebri, o di soci e consorziati, oltre il quindicesimo, è previsto l'incremento di un'auto funebre e un furgone funebre.
3. I nominativi del personale con le loro funzioni sono riportati nella SCIA presentata, e ogni variazione è comunicata al Comune ove ha sede il Centro servizi, la società consortile o il Consorzio, oltre che alle imprese servite le quali hanno l'obbligo di comunicare tramite comunicazione pec agli uffici competenti la variazione dei nominativi del personale operante.

4. I Centri servizi, Consorzi e Società consortili già esistenti, si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro il 30 settembre 2023, ripresentando la SCIA, integrando il possesso dei requisiti presenti nel presente articolo e all'articolo 9. I Comuni, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività dei Centri servizi, Consorzio e Società consortile, entro i successivi sessanta giorni rilasciano la certificazione di validità annuale”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 48/2019)

1. L'articolo 9 della l.r. 48/2019 è così modificato:

- a) al comma 1, le parole “corsi abilitanti la professione” sono sostituite dalle seguenti: “requisiti professionali”;
- b) all'inizio del comma 2 le parole “I responsabili di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “ I direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari e il personale necroforo di cui agli articoli 8 e 8-bis”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 48/2019)

1. I commi 2, 3, 4 dell'articolo 10 della l.r. 48/2019 sono abrogati.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 48/2019)

1. L'articolo 13 della legge r. 48/2019 è sostituito dai seguenti:

“Art. 13

(Case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria o deposito d'osservazione, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono consentite ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previa SCIA.

2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.

4. La casa funeraria dispone di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato.

In termini di accessibilità sono consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. È previsto un accesso dall'esterno per i visitatori ed un parcheggio per questi ultimi.

Le case funerarie possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:

- a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;

- c) locale di preparazione dei defunti;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;
- g) almeno una cella frigorifera e una sala climatizzata;
- h) deposito per i materiali;
- i) rimessa funebre anche esterna alla struttura
- j) uffici.

5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei crematori e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei servizi mortuari.

6. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera f), n. 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.

7. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti e autorizzate secondo la legge r. 48/2019 alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'articolo 13-bis.

b) non possono trovarsi a distanza inferiore a 500 metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a 500 metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;

c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie.

8. Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione.

In ogni caso devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione.

9. Il numero di feretri in custodia di cui al comma 8 non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione di riti del commiato.

10. Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme presenti nella Casa Funeraria possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio.

11. L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.

12. L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.

Art 13-bis

(Requisiti strutturali delle case funerarie)

1. Le case funerarie di cui all'articolo 13 devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

- a) le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aerea illuminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 30 mq, con lato minimo di 5 metri;
- b) annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti;
- c) le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w , così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A);
- d) i percorsi dei feretri all'interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza temporale;

- e) la casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti regolarmente aerilluminato;
- f) nelle aree a cui hanno accesso i dolenti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili. Per le case funerarie con più di tre sale di osservazione deve essere previsto almeno un servizio igienico aggiuntivo;
- g) il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo;
- h) nella cella frigorifera o nell'eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 °C;
- i) la continuità dell'alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un gruppo di continuità di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti;
- j) la capienza massima delle celle frigorifere o dell'eventuale locale refrigerato deve corrispondere al numero di feretri che possono essere custoditi presso la casa funeraria. Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri;
- k) nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica. Nello stesso locale le pareti e i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo;
- l) deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco;
- m) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aerilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell'aria;
- n) tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza;
- o) in tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 48/2019)

1. L'articolo 17 della l.r. 48/2019 è così modificato:
 - a) la lettera b) del comma 2 è soppressa;
 - b) alla lettera d) del comma 2, la parola “certificate” è sostituita dalla seguente: “autorizzate” e dopo le parole “territorio regionale” sono aggiunte le seguenti parole: “ e degli addetti con le specifiche funzioni”.

Art.11

(Modifiche all'allegato alla l.r. 48/2019)

1. Il Certificato a.3 “Accertamento necroscopico” allegato alla l.r. 48/2019 è sostituito dal certificato a.3 allegato alla presente legge.
2. Nell'allegato alla l.r. 48/2019 sono aggiunti i modelli domandina e autorizzazione per trasporto cadavere con partenza casa funeraria e fac simile modello di certificazione annuale.

Art.12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Consigliere Regionale

F.to Giuseppe Neri

AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE
CON PRECEDENTE TRASFERIMENTO SALMA PRESSO CASA FUNERARIA e/o ABITAZIONE

MARCA DA BOLLO

COMUNE DI _____

Provincia di _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visto la domanda presentata da _____ in data _____ per ottenere l'autorizzazione al trasporto cadavere del/la defunto/a _____ nato/a a _____ il _____ e deceduto/a il _____ alle ore _____ in questo Comune, con trasporto salma già precedentemente effettuato autorizzato dal dott.

_____ presso casa funeraria/abitazione sita in _____ per essere tumulato nel Cimitero del Comune di _____
inumato

Visto il certificato Necroscopico rilasciato dal Dott. _____ medico dell' A.S.P.

Vista l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile in data _____

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285, la Circolare Ministeriale del 24/6/1993 e gli art. 8 e 12 della Legge Regionale 48/2019

Visto l'allegato a1 per il trasferimento salma nel rispetto dell'art. 12 della L.R. 48/2019

AUTORIZZA

L'impresa Funebre _____ con sede a _____ al trasporto del cadavere di _____ dal Comune ove precedentemnte trasferita la salma al Cimitero di _____ con l' eventuale sosta presso la Chiesa o altro luogo di culto per lo svolgimento della funzione.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Reg. D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285, il trasporto cadavere si effettuerà il giorno _____ con partenza alle ore _____ con carro funebre targato _____


l'incaricato del trasporto è il Sig. _____

e con personale per la movimentazione come dichiarato nella domanda di autorizzazione al trasporto.

La presente autorizzazione dovrà accompagnare l'incaricato del trasporto funebre ed essere esibita a qualunque richiesta delle autorità competenti; quindi dovrà essere consegnata al Custode del Cimitero.

Il Funzionario Incaricato

_____ lì _____



MARCA DA BOLLO

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER
IL TRASPORTO DI CADAVERE**
CON TRASFERIMENTO SALMA PRESSO CASA FUNERARIA e/o ABITAZIONE

Al Sig. Sindaco del Comune di _____

Il Sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____

residente in _____ (____) Via _____ n° _____

nella qualità di (1) _____ dell' Impresa Funebre denominata _____

con sede in _____ (____) Via _____ N° _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti, saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice Penale come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000

CHIEDE ai sensi dell'art. 12 della L.R. 48/2019 e modifiche,

ai sensi degli artt. 19, 23, 24 e 30 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n.285 e della

Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 **L' AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DEL CADAVERE DI:**

_____ nato a _____ (____) il _____

in vita residente a _____ (____) in Via _____ N° _____

e deceduto in questo Comune il _____ alle ore _____ in Via _____ N° _____

la salma già trasferita presso: _____ (si allega modello a1)

Il trasporto del cadavere sarà effettuato giorno _____ alle ore _____ per il Cimitero di _____

Nel tragitto è prevista la sosta presso la Chiesa o altro luogo di culto per lo svolgimento della funzione religiosa.

INOLTRE DICHIARO CHE

L'Impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____;

E' munita del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività funebre e del Disbrigo Pratiche;

Il trasporto sarà eseguito da _____ nato a _____ (____)

il _____ e residente a _____ (____) quale incaricato del trasporto utilizzando

il carro funebre contraddistinto dalla targa _____ e munito delle autorizzazioni come previste dalla legge.

Per la movimentazione del Feretro verranno impiegati i seguenti operatori funebri regolarmente assunti come previsto dal CCNL: e nel rispetto del D.Lgs 81/08 integrato col il D.Lgs 106/09.

Nome e Cognome	Nato a	IL	Residente a	Assunto il

_____ li _____

Il Richiedente

Logo ASP

Certificato a.2

REGIONE CALABRIA – ASP

Unità Operativa di Medicina Legale

ACCERTAMENTO NECROSCOPICO

Cognome e nome del defunto _____

residente a _____ (____) via _____

nato/a a _____ il _____

Deceduto presso : Domicilio Ospedale o casa di cura Altro _____

indirizzo: _____

data di morte: Giornata _____ Mese _____ Anno _____ ora _____

MORTE PER CAUSA NATURALE

Causa iniziale _____

Eventuali condizioni _____

Altri stati morbosi _____

MORTE PER CAUSA VIOLENTA Accidentale Infortunio sul lavoro Suicidio Omicidio

Descrizione lesione _____

Malattie o complicazioni conseguenti alla lesione _____

Stati precedenti che hanno contribuito al decesso _____

Mezzo o modo con quale la lesione è stata determinata _____

I dati relativi alla causa di morte sono / non sono rilevati da scheda ISTAT

Redatta dal Dott. _____, il sottoscritto medico necroscopo dichiara di aver visitato

il cadavere sopra identificato alle ore _____ del giorno _____ nel luogo indicato qui indicato:

 Abitazione del defunto/o di un familiare Casa Funeraria Autorizzata* Ospedale/Clinica Altro _____
sita in via _____ del Comune di _____ e di avere accertato i caratteri di una morte reale.

Eventuali rilievi o comunicazioni _____

Eseguito ECG dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____

Periodo di osservazione 24H 48H Altro _____

_____, li _____

Il Medico necroscopo

*Il medico necroscopo quale ufficiale di Pubblico Servizio ha il compito di richiedere al titolare della Struttura le Autorizzazioni Comunali previste al fine di accertare che la Casa Funeraria sia autorizzata/certificata, e che non sia una semplice sale commiato per come definito all'art. 2 bis, ove non è possibile esporre le salme aperte, e segnalare eventuali illeciti alle autorità comunali competenti nel caso in cui i locali non rispettano la normativa regionale vigente.